



# COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

## Originale di Determina del Sindaco

Numero 11

del Registro

Data 25.05.2021

**OGGETTO: Nomina Commissione Comunale di Vigilanza (art.141 bis, RD 635/1940, art. 4, D.P.R. 311/2001). Triennio 2021/2024.**

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di maggio nella Residenza Municipale, il sottoscritto dott. Salvatore Gallo

## SINDACO

In virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, come modificato ed integrato dall'art.41 della L.R. 1 Settembre1993, n.26, per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

DATO ATTO che la presente determinazione, essendo provvedimento di organo monocratico, non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, ed è immediatamente esecutiva;

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con LR 11.12.1991, n.48, 2 come modificata con L.191/98;

VISTA la legge Regionale 3.12.1991, n.44;

VISTA la legge Regionale 5.07.1997, n.23;

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.141 bis, DD 635/1940;

VISTO l'art.4 D.P.R. 311/2001;

RICHIAMATO il R.D. 18 giugno 1931, n.773, ad oggetto: *Approvazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza*;

VISTO in particolare l'art.80 (art. 78 T.U. 1926) del sopra citato R.D. 773/1931 che testualmente recita: *l'autorità di pubblica Sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di avere fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente nel caso di incendi. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza*;

VISTO l'art. 141, del R D 6 maggio 1940, n.635, ad oggetto: Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 Giugno1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza (come sostituito dall'art.4, D.P.R. 28 maggio 2001, n.311, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001, n.222), con la quale si dispone: *per l'applicazione dell'art.80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti*:

- a) *Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;*
- b) *Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;*

- c) *Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;*
- d) *Accertare, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;*
- e) *Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 presone, le verifiche e gli accertamenti di cui al 1° comma sono sostituiti ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale e dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Salvo quanto previsto dagli artt. 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al 1° comma, lett. e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'art.142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'art. 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.*

VISTO l'art. 141-bis, RD 635/1940, citato, come introdotto dall'art. 4, D.P.R. 28 maggio 2001, n.311, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001, n.222 (Gazz.Uff. 24 settembre 2001, n.222), che recita: *Salvo quanto previsto dall'art. 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.*

*La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta:*

- a) *dal Sindaco o Suo delegato che la presiede;*
- b) *dal Comandante del corpo di polizia municipale o Suo delegato;*
- c) *dal Dirigente Medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un Medico dello stesso delegato;*
- d) *dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o Suo delegato;*
- e) *dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;*
- f) *da un esperto in elettrotecnica.*

*Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.*

*Possono, altresì, far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.*

*Quando sono impegnate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n.425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.*

*Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.*

*Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.*

*Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memoria e documenti.*

*Per l'esercizio del controllo di cui all'art.141, primo comma lett. e); il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco, o suo delegato o, in mancanza altro tecnico del luogo;*

**PRESO ATTO** che, come da disposto della normativa citata, occorre procedere al rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza, scaduta il 27.04.2021, secondo le indicazioni dell'art.141-bis, RD 635/40;

**ACCERTATA** la propria competenza all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

**VISTO** al riguardo l'art.141-bis RD 635/1940, citato, come introdotto dall'art.4 D.P.R.,28 maggio 2001 n.311, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001;

**VISTO** il vigente O.R.E.E.L. e relativo Regolamento di esecuzione;

## DETERMINA

1. *la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.*
2. *di nominare, per il triennio 2021/2024, quali componenti della Commissione Comunale di Vigilanza istituita sulla base delle indicazioni dell'art. 141 bis, RD 635/1940, citato, come introdotto dall'art. 4, D.P.R. 28 maggio 2001, n.311, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001, i Signori:*
  - *Il Sottoscritto in qualità di SINDACO o Suo Delegato;*
  - *Il Sig. Vincenzo ROCCUZZO in qualità di Responsabile del VI settore "Polizia Municipale" o suo eventuale delegato;*
  - *L' Arch. Giuseppe FAZIO, in qualità di Tecnico Comunale del V Settore;*
  - *La Dott.ssa Franca GIOMPAOLO, in qualità di Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o eventuale Medico dallo stesso delegato;*
  - *L'Ing. Michele BURGIO, in qualità di Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o altro Comandante Provinciale VV.FF. p.t. o Suo delegato;*
  - *Il Sig. Angelo TOSCANO, nato a Siracusa il 17/04/1973, residente in Palazzolo, C.da Serra Simone, s.n.c., in qualità di esperto in elettrotecnica;*
  - *Il Dott. Vito SARDO, nato a Palazzolo A. il 28/04/1942, residente in Palazzolo Acreide, via Sebastiano, 29, in qualità di rappresentante degli esercenti locali di Pubblico Spettacolo;*
  - *Il Dott. Francesco ALFIERI, nato a Siracusa il 15.09.1975(componente effettivo) ed il sig. Gianpiero SPROVIERO, nato Torino il 28.03.1959 (componente supplente), in qualità di rappresentanti di CONFCOMMERCIO – Siracusa;*
  - *Il Consulente Aziendale Dott. Salvatore PETROLITO nato a Catania il 04.05.1980 (componente effettivo) ed il Rag. Carmelo PADULA nato a Siracusa il 28.11.1967 (componente supplente), in qualità di rappresentanti di CONFESERCENTI – Siracusa.*
3. *Di dare atto che, come da art. 141, RD 635/1940, citato, come introdotto dall'art. 4, D.P.R. 28 maggio 2001, n.311, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001, la Commissione di cui al punto 2. sarà presieduta dal Sindaco p.t. o Suo Delegato.*
4. *Di dare atto che la Commissione di cui al presente provvedimento durerà in carica per anni tre, a far data dal presente atto.*
5. *Di dare mandato al Responsabile del procedimento di dare adeguata comunicazione a tutti gli interessati.*